REALE MUTUA

DEPOSITO REALE

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE

La presente Nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generali

a) Società Reale Mutua di Assicurazioni - forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).
c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.
Sito internet: www.realemutua.it**.**
E-mail: buongiornoreale@realemutua.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it
d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923,n 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.
L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70%. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it **è disponibile un'Area Riservata** che Le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO
Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AVVERTENZA - Se il contratto viene stipulato con la clausola di tacito rinnovo, è possibile comunque impedirne il rinnovo mediante la disdetta.
La disdetta può essere effettuata, sia da parte del Contraente sia da parte di Reale Mutua, solo mediante comunicazione con lettera raccomandata che deve essere spedita entro 30 giorni dalla scadenza del contratto.
La disdetta ha come effetto la risoluzione definitiva del rapporto contrattuale.
Per i dettagli sulle modalità di disdetta si rimanda all'articolo 1.4 delle condizioni di assicurazione.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE
Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. COPERTURE ASSICURATIVE OFFERTE – LIMITAZIONI ED ESCLUSIONI

Il prodotto DEPOSITO REALE contiene garanzie assicurative per tutelarsi dai rischi che riguardano la proprietà e la conduzione di depositi commerciali, esercizi di vendita, depositi dipendenti da industria ma non coesistenti con essa, depositi coesistenti con industria assicurata con altra Compagnia, centri commerciali, ubicati solamente nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Eventuali allegati per condizioni contrattuali non rientranti nello standard del prodotto, concordate per particolari esigenze del Contraente, saranno oggetto di espressa pattuizione.
Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.
Esse sono raccolte in Sezioni.
Il Contraente potrà inoltre decidere se acquistare o meno, all'interno di ciascuna Sezione, determinate Condizioni Facoltative (ad esempio chi acquista la garanzia Incendio può scegliere la condizione facoltativa che estende la copertura ad eventi socio politici ed eventi atmosferici).
Saranno operanti esclusivamente le Sezioni e le Condizioni Facoltative esplicitamente richiamate nel modulo di polizza.

- **Sezione Incendio**

  Contiene la copertura per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati da eventi quali incendio e garanzie accessorie, che sono indicate nell'articolo 2.1 "RISCHIO ASSICURATO", quali ad esempio il fulmine, l'esplosione e lo scoppio esterni, l'implosione, l'urto di un veicolo, il fumo, il fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici.
  L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 2.2 al 2.11 .

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:
A - Ricorso terzi
B - Integrazione spese di demolizione e sgombero
C - Beni assicurati a condizioni speciali
D - Eventi socio politici terrorismo ed eventi atmosferici
E - Acqua piovana vento e grandine su elementi fragili
F - Indennità aggiuntiva per danni indiretti
G - Maggiori costi
H - Perdita pigioni
I - Gelo
L - Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione
M - Dispersione liquidi
N - Sovraccarico neve

O - Merci in refrigerazione
P - Rischio locativo
Q - Danni da interruzione di attività forma a diaria
R - Integrazione danni di fenomeno elettrico.

AVVERTENZA: - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 2.1 "rischio assicurato", 2.5 - 2.6 "delimitazioni", nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione di polizza prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 2.12.

- **Sezione Elettronica**

Contiene la copertura per i danni materiali e diretti alle apparecchiature elettroniche anche se di proprietà di terzi causati da qualunque evento accidentale non espressamente escluso e come indicato nell'articolo 3.1 "Rischio Assicurato"
L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 3.2 al 3.10.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:
A - Apparecchiature elettroniche all'esterno dell'ubicazione
B - Maggiori costi
C - Dati e relativi supporti
D - Programmi in licenza d'uso

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 3.1(rischio assicurato) 3.3-3.4(delimitazioni) 3.5-3.6-3.7(beni esclusi) 3.9(danni da furto) nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 3.11.

- **Sezione Furto**

Contiene la copertura per i danni materiali e diretti ai beni assicurati anche se di proprietà di terzi causati da furto, rapina ed estorsione, guasti cagionati dai ladri, atti vandalici commessi dai ladri, perdita di valori durante il trasporto ed altre garanzie accessorie come indicato nell'articolo 4.1 "Rischio Assicurato".
L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 4.2 al 4.9. .

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:
A - Furto e rapina dei beni presso terzi
B - Furto e rapina dei beni presso esposizioni fiere e mostre
C - Estensione dell'assicurazione ai beni all'aperto
D - Indennità aggiuntiva per danni indiretti
E - Furto e rapina dei valori
F - Veicoli all'aperto.
AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 4.1(rischio assicurato) 4.5-4.6(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie, scoperti e limiti di indennizzo esposti nel punto 4.10.

- **Sezione Cristalli**

Offre il rimborso delle spese sostenute per la sostituzione dovuta a rottura per qualunque causa delle lastre con altre nuove uguali o equivalenti per caratteristiche come indicato nell'articolo 5.1 "Rischio Assicurato".
L'operatività dell'assicurazione è regolamentata negli articoli 5.2 e 5.3.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 5.1(rischio assicurato) 5.3(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario. Le condizioni tutte della sezione prevedono che sia applicato un limite di indennizzo esposto nel punto 5.1.

- **Sezione Responsabilità Civile**

Tiene indenne l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nello svolgimento delle attività dichiarate nel modulo di polizza, di quanto siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi come indicato nell'articolo 6.1 "Rischio Assicurato".
L'operatività dell'assicurazione è regolamentata nei punti dal 6.2 al 6.11.

Esiste inoltre la possibilità di scegliere una o più tra le seguenti garanzie denominate Condizioni Facoltative:
A - Garanzia postuma
B - Danni da sospensione e/o interruzione di attività
C - Lavori e/o attività svolti al di fuori dell'ambito dell'azienda
D - Danni da inquinamento accidentale
E - Danni a cose in consegna e custodia
F - Malattie professionali
G - Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) senza franchigia
H - Responsabilità proprietà del fabbricato
I - Danni postumi da somministrazione e/o vendita prodotti
L - Responsabilità civile prodotti - ritiro prodotti.

AVVERTENZA - I massimali assicurati in riferimento a questa sezione sono esposti sul modulo di polizza.
Le garanzie della sezione prevedono limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 6.1(rischio assicurato) 6.3-6.4(delimitazioni) nonché nelle definizioni del glossario.
Le condizioni tutte della sezione prevedono che siano applicate, a seconda dei casi, franchigie o scoperti e massimali come previsto dal punto 6.12.

ESEMPLIFICAZIONE NUMERICA DI APPLICAZIONE DELLA FRANCHIGIA E DEL LIMITE DI RISARCIMENTO O MASSIMALE

In caso di sinistro, per calcolare l'indennizzo dovuto da Reale Mutua occorre, una volta stabilito che il sinistro è coperto dall'assicurazione, tenere conto delle franchigie o degli scoperti previsti per la garanzia coinvolta e dei limiti di indennizzo, o massimali, entro i quali Reale Mutua interviene.

Esempi di applicazione di franchigia/scoperto con limite di indennizzo :

		Esempi		
		A	B	C
Entità del danno	€	750	1.500	3.000
Scoperto 20% con il minimo di €200	€	200	300	600
Limite di indennizzo	€	2.000	2.000	2.000

Esempio A: Il danno indennizzato sarà di € 550 (riducendo € 750 dello scoperto minimo di € 200; non opera il limite di indennizzo).
Esempio B: Il danno indennizzato sarà di € 1.200 (riducendo € 1.500 del 20% di scoperto; non opera il limite di indennizzo).
Esempio C: Il danno indennizzato sarà di € 2.000 (riducendo € 3.000 del 20% di scoperto e successivamente applicando il limite di indennizzo).

ASSICURAZIONE PARZIALE (REGOLA PROPORZIONALE) - (operante per sezioni Incendio ed Elettronica)
Se in caso di sinistro dalle stime effettuate risulta che la somma assicurata risulta inferiore al valore del bene, troverà applicazione la regola proporzionale. Vedi nei dettagli punto 7.9.

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile e all'articolo.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul modulo di polizza.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.
Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:
Un'azienda che commercializza carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività varia la merce trattata e si tramuta (senza cambiare la ragione sociale e l'ubicazione) in un deposito e vendita di carpenterie di legno. Data la maggiore pericolosità dei nuovi materiali commercializzati, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto delle nuove merci assicurate e con l'aggiornamento delle condizioni applicate.

6. Premi

Il premio, salva diversa pattuizione, è annuale ed è pagabile
- in unica soluzione per ciascun periodo annuo (o in unica soluzione per tutte le annualità, se il contratto è poliennale)

oppure
- a rate costanti per periodi inferiori all'anno (semestrali o quadrimestrali o trimestrali o mensili); *In questo caso potrà essere applicato un aumento del premio.*

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:
- denaro contante,
- assegno bancario
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- bollettino postale,
- bancomat o carta di credito (solo nelle agenzie dotate di POS).

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare dei costi è pari a euro 529,36, di cui euro 402,95 quale quota percepita dagli intermediari, corrispondente al 76,12 % dei costi.

AVVERTENZA - L'impresa o l'intermediario, in base a valutazioni sulle caratteristiche del rischio nel loro complesso oppure a seguito di specifiche convenzioni, possono applicare sconti sul premio previsto dalla tariffa corrente del prodotto.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Reale Mutua si riserva il diritto di rivalersi sui responsabili del sinistro tranne per i casi previsti al punto 8.17.

8. Diritto di recesso

Il prodotto DEPOSITO REALE prevede il diritto di recesso al punto 1.5.
Qualora la durata del contratto sia superiore a cinque anni il Contraente ha la facoltà, trascorso il quinquennio e con preavviso di almeno sessanta giorni, di recedere dal contratto senza oneri e con effetto dalla fine dell'annualità assicurativa in cui è stata esercitata la facoltà (ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile).

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).
Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

10. Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

11. Regime fiscale

- **Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.**

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

12. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro il Contraente deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni di assicurazione.
I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti agli articoli:
- dal 7.1 al 7.18 per le SEZIONI INCENDIO, ELETTRONICA, FURTO, CRISTALLI,
- dal 7.19 al 7.21 per la SEZIONE RESPONSABILITA' CIVILE.

13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" - Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiornoreale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.
In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.
Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.
Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.
La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.
Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

14. Arbitrato

AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua di Assicurazioni
Luca Filippone

◆◆

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE - Sistemi elettronici di elaborazione dati ad uso professionale e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, programmi di base compresi eventuali apparecchiature ausiliarie e conduttori esterni, fax, telex, telefoni e centralino telefonico, impianti d'allarme e di segnalazione, fotocopiatrici, elaboratori di processo o di automazione di processi industriali non al servizio di singole macchine, personal computers e mini elaboratori.
Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE AD IMPIEGO MOBILE ALL'ESTERNO DELL'UBICAZIONE - Apparecchiature elettroniche ad uso professionale che, per loro natura e costruzione, possono essere trasportate e usate anche all'aperto e in luogo diverso dall'ubicazione indicata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC. Sono comunque esclusi i telefoni cellulari.

ASSICURATO - Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE - Il contratto di assicurazione.

AZIENDA - L'insieme dei beni assicurati di pertinenza dell'azienda commerciale individuata nel modulo di polizza Mod.5382 INC (compresi gli eventuali magazzini, uffici, abitazioni, servizi aziendali, tecnologici e minori dipendenze in genere) che si trovano nell'ambito dell'area relativa all'ubicazione del rischio indicata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC.

CONDUTTORI ESTERNI - Cavi di collegamento tra le apparecchiature elettroniche e la rete di alimentazione, cavi speciali utilizzati per la trasmissione di dati, suoni ed immagini collegati alle apparecchiature elettroniche.

CONTENUTO - Macchine, impianti, attrezzi, utensili e relativi ricambi e basamenti – impianti e mezzi di sollevamento, di pesa nonché di traino e di trasporto non iscritti al P.R.A. (sono comunque esclusi i veicoli, anche se all'aperto, dei concessionari) – attrezzatura e arredamento industriale; elaboratori di processo o di automazione al servizio di singole macchine, impianti non compresi nella definizione di *fabbricato* - serbatoi, silos metallici e relative tubazioni - effetti personali, dei *dipendenti*, dei dirigenti, degli amministratori, dei legali rappresentanti e più in generale di quanti sono presenti nell'*azienda commerciale*. Sono compresi: quadri, dipinti, affreschi, mosaici, arazzi, statue, raccolte scientifiche, d'antichità o numismatiche, collezioni in genere e beni aventi valore artistico o affettivo; solo per la Sezione Incendio: *valori* con il limite di 1/10 della somma assicurata con il massimo di € 5.200,00; fermo restando il limite di massimo *indennizzo* rappresentato dalla somma assicurata per *contenuto*. Sono altresì comprese le migliorie apportate dall'*Assicurato* al *fabbricato* qualora non assicurato. È escluso quanto rientra nella definizione di *apparecchiature elettroniche*.

CONTRAENTE - Il soggetto che stipula l'assicurazione.

DATI E RELATIVI SUPPORTI - Informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi memorizzati su disco fisso o su supporti, intendendosi per tali qualsiasi materiale magnetico, ottico, scheda e banda perforata, esclusivamente elaborabili da apparecchiature elettroniche.

DIARIA - La misura unitaria di indennizzo stabilita in base alla dichiarazione resa dal Contraente/Assicurato, derivante dal rapporto fra la somma assicurata, pari al 25% del fatturato, e il numero di giorni lavorativi di un intero anno di esercizio. Il risultato ottenuto corrisponderà all'importo della diaria giornaliera, arrotondato ai 250,00 Euro superiori. Convenzionalmente i giorni lavorativi vengono stabiliti nella misura di 220.

DIPENDENTI - I lavoratori alle dipendenze del contraente in base ad un contratto di lavoro (anche se a termine) e risultanti a libro paga, i lavoratori parasubordinati e i prestatori di lavoro assunti in base alle norme di cui al D.Lgs. 10/9/2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni.

ESPLODENTI - Sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l'aria o l'acqua, in condizioni normali, danno luogo ad *esplosione*; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'art. 83 del R.D. n. 635 del 6.5.1940 ed elencati nel relativo allegato A.

ESPLOSIONE - Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

ESTORSIONE - Sottrazione di beni e valori mediante violenza o minaccia diretta sia verso l'Assicurato, suoi familiari e dipendenti sia verso altre persone per costringere l'Assicurato, familiari e dipendenti a consegnare i beni e i valori assicurati; tanto la violenza o la minaccia quanto la consegna dei beni e valori assicurati devono essere posti in atto all'interno dei locali descritti nel modulo di polizza Mod. 5382 INC.

FABBRICATO - Il complesso delle costruzioni edili che costituiscono l'azienda commerciale, complete o in corso di costruzione o riparazione, tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi e infissi ed opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancellate, piazzali, marciapiedi di proprietà o manutenuti a seguito di disposizioni di enti pubblici nonché i seguenti impianti fissi al servizio del fabbricato: idrici, igienico-sanitari, impianti ad esclusivo uso di riscaldamento e condizionamento dei locali, ascensori, montacarichi, impianti elettrici. È esclusa l'area e quanto compreso nella definizione di macchinario, arredamento, attrezzatura. In caso di assicurazione di porzione di fabbricato si intende compresa la quota spettante delle parti comuni. Si intendono compresi, altresì, gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, parcelle professionali, costi di costruzione nuovi edifici (ex legge del 28.1.1977 art. 6 e D.M. 19.5.1977), che l'Assicurato ha dovuto effettivamente sostenere.

FATTURATO - Il volume degli affari (esclusa I.V.A.) risultante dalla somma delle registrazioni da effettuarsi obbligatoriamente ai sensi della legge I.V.A., escluso il corrispettivo derivante dalla vendita, per cessazione del loro utilizzo, di beni strumentali utilizzati dall'azienda assicurata.

FRANCHIGIA - La parte del danno, espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

FURTO - L'impossessarsi di beni e valori altrui, sottraendoli a chi li detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

FURTO CON DESTREZZA - Sottrazione di valori con speciale abilità personale in modo da eludere l'attenzione del derubato o di altre persone presenti. Tale speciale abilità può esercitarsi con agilità e sveltezza di mano su valori che siano indosso al derubato o a portata di mano, eludendo l'attenzione e la vigilanza dell'interessato.

IMPLOSIONE - Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi o eccesso di pressione esterna.

INCENDIO - Combustione con fiamma, che può autoestendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

INCOMBUSTIBILITÀ - Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C no n danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno (Decreto del Ministero dell'Interno del 26.6.1984).

INDENNIZZO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

INFIAMMABILI - Sostanze e prodotti non classificabili esplodenti ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali che rispondono alle seguenti caratteristiche: gas combustibili; liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 55° C; ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno; sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità, a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 - allegato V.

LASTRE - Lastre di cristallo, di specchio e vetro, insegne interne ed esterne anche in materiale plastico rigido (escluse le parti elettriche), purché nel l'area dell'azienda. Sono comprese le loro eventuali lavorazioni, decorazioni ed iscrizioni.
Sono escluse le lastre oggetto di commercializzazione(anche se componenti di altri prodotti.

LIMITE DI INDENNIZZO O RISARCIMENTO - L'importo massimo che Reale Mutua si impegna a corrispondere in caso di sinistro. Per alcune Sezioni e/o garanzie il limite si intende per sinistro e per anno assicurativo.

MASSIMALE - La somma fino alla concorrenza della quale Reale Mutua presta la garanzia.

MERCI - Prodotti commercializzati dall'*azienda commerciale*, scorte e materiali di consumo, imballaggi, supporti, comprese le imposte di fabbricazione ed i diritti doganali, *esplodenti*, *infiammabili* e *merci speciali* nei quantitativi tollerati. Si considerano *merci* le *apparecchiature elettroniche* oggetto di commercializzazione. Relativamente ai Concessionari, si considerano *merci* anche i veicoli presenti in *azienda commerciale* per attività accessorie previste.

MERCI SPECIALI - Celluloide (grezza ed oggetti di); espansite di sughero; schiuma di lattice, gommaspugna e microporosa; materie plastiche espanse o alveolari; imballaggi di materia plastica espansa o alveolare (esclusi quelli racchiusi nella confezione delle *merci*) e scarti di imballaggi combustibili. Non si considerano *merci speciali* quelle entrate nella composizione del prodotto finito.

MEZZI DI CUSTODIA - Armadi corazzati, casseforti, camere di sicurezza e corazzate.

MODULO DI POLIZZA - Documento che riporta i dati anagrafici del Contraente e quelli necessari alla gestione della polizza, le dichiarazioni e le scelte del Contraente, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, il premio e la sottoscrizione delle Parti (Mod. 5382 INC).

PARTI - Il Contraente e Reale Mutua.

PERIODO DI INDENNIZZO - Il periodo che ha inizio al momento del sinistro e durante il quale i risultati dell'azienda commerciale risentono delle conseguenze del sinistro stesso. Esso ha come durata massima 90 (novanta) giorni e non viene modificato per effetto della scadenza, risoluzione o sospensione della polizza avvenute posteriormente alla data del sinistro.

PORTAVALORI - Persona incaricata del trasporto di valori (Assicurato, suoi familiari o dipendenti).

PRIMO RISCHIO ASSOLUTO - Forma di assicurazione per la quale Reale Mutua, prescindendo dal valore complessivo dei beni, risponde dei danni sino alla concorrenza di una somma predeterminata; tale forma non è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.
A tale forma di assicurazione sono soggette le seguenti garanzie e/o Sezioni:
Sezione Incendio: Fenomeno elettrico (punto 2.1 B "Rischio assicurato"), Spese per rimuovere, depositare e ricollocare (punto 2.1 D 2 "Rischio assicurato"), Ricorso terzi (Condizione Facoltativa A), Integrazione spese di demolizione e sgombero (Condizione Facoltativa B), Beni assicurati a condizioni speciali (Condizione Facoltativa C), Maggiori costi (Condizione Facoltativa G), Perdita Pigioni (Condizione Facoltativa H), Colaggio acqua da impianti automatici di estinzione (Condizione Facoltativa L), Dispersione liquidi (Condizione Facoltativa M), Merci in refrigerazione (Condizione Facoltativa O), Integrazione danni di Fenomeno elettrico (Condizione Facoltativa S);
Sezione Elettronica: Maggiori costi (Condizione Facoltativa B), dati e relativi supporti (Condizione Facoltativa C),
Programmi in licenza d'uso (Condizione Facoltativa D);
Sezione Furto;
Sezione Cristalli.

PROGRAMMI IN LICENZA D'USO - Sequenza di informazioni, memorizzate su supporti, che costituiscono istruzioni eseguibili dall'elaboratore e che l'Assicurato utilizza in base ad un contratto con il fornitore.

RAPINA - Sottrazione di beni e valori mediante violenza alla persona o minaccia anche quando le persone sulle quali venga fatta violenza o minaccia vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali assicurati.
Alla rapina è equiparato lo scippo.

REGOLA PROPORZIONALE - Nelle assicurazioni a valore intero o che prendono a riferimento l'intero valore dei beni, la somma assicurata per ciascuna categoria di beni indicata nel modulo di polizza Mod. 5382 INC deve corrispondere, in ogni momento, alla somma del valore effettivo dei beni stessi. Come previsto dall'art. 1907 del Codice Civile, qualora dalle stime fatte al momento del sinistro risulti una differenza tra valore effettivo e somma assicurata, l'indennizzo viene di conseguenza proporzionalmente ridotto.

RISARCIMENTO - La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

SCOPERTO - La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO - Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto a esplosione.
Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.

SINISTRO - Il verificarsi del fatto dannoso.

SOLAIO - Il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani, escluse le pavimentazioni e le soffittature.

TETTO - L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE ALLO STATO D'USO
Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alle modalità di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza influente escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Per il *contenuto* e le *apparecchiature elettroniche*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale o equivalente per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza influente, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.

VALORE A NUOVO -
Per il *fabbricato*: la spesa prevista per l'integrale costruzione a nuovo con le stesse caratteristiche costruttive escluso il valore dell'area nonché gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
Per il *contenuto*, le *apparecchiature elettroniche* e le *lastre*: il costo di rimpiazzo di ciascun bene con altro nuovo uguale oppure, se non disponibile, con altro equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento; sono inoltre comprese le spese di trasporto, di montaggio, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili.
L'assicurazione in base al valore a nuovo riguarda solo fabbricati, contenuto, apparecchiature elettroniche e lastre dell'azienda commerciale in stato di attività.

VALORE COMMERCIALE - Per le merci: il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, esclusi gli oneri fiscali in quanto siano detraibili

VALORE INTERO - Forma di assicurazione che prevede la copertura del valore complessivo dei beni assicurati, calcolato in base ai criteri di cui ai punti 2.4 e 3.2 "Valore dei beni assicurati"; tale forma è soggetta all'applicazione della regola proporzionale.

VALORE NOMINALE - L'importo indicato sui valori.

VALORI - Denaro in valuta italiana ed estera, monete, biglietti di banca, titoli di credito, di pegno e, in genere, qualsiasi carta rappresentante un valore, nonché preziosi. Sono compresi gli effetti personali del portavalori.

VEICOLI ALL'APERTO - Veicoli in genere commercializzati dall'*azienda commerciale*, sia nuovi (immatricolati o non immatricolati al P.R.A.) sia usati, posti all'aperto e/o sotto *fabbricato* aperto ai lati o tettoia nell'area recintata della stessa.

VETRO ANTISFONDAMENTO - Manufatto di vetro stratificato e/o materiale sintetico che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento.

RELATIVAMENTE ALLA SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

APPALTATORE/SUBAPPALTATORE - La persona o l'impresa a cui l'Assicurato cede direttamente l'esecuzione di una parte delle attività dichiarate nel modulo di polizza Mod. 5382 INC o ne autorizza l'esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

COSE - Gli oggetti materiali e gli animali.

PRESTATORI DI LAVORO - Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato/Contraente si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi.

PRODUTTORE - Il soggetto così definito all'Art. 3 del D.P.R. 24/05/88 n. 224 e successive modificazioni.

TERZI - Sono considerati terzi tutti i soggetti, salvo quelli esplicitati al punto 6.5 "Persone non considerate terzi", nonché quelli di cui al punto 2 della Condizione Facoltativa L "Responsabilità Civile Prodotti - Ritiro Prodotti".